

REGOLAMENTO CORSA COMITATO UFFICIALI DI GARA



Sommario

ART. 1 – PREMESSA	3
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEGLI U.d.G	3
ART. 3 – OTTENIMENTO DELLE QUALFICHE ARBITRALI	3
ART. 4 – PROCEDURA DI CONVOCAZIONE	3
ART. 5 – IL COLLABORATORE CUG REGIONALE CORSA	4
ART. 6 – MODALITA' DI TESSERAMENTO	4
ART. 7 – MANCATA ATTIVITA' ARBITRALE	4
ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	4
ART. 9 ENTRATA IN VIGORE	4

ART. 1 – PREMESSA

Il presente regolamento particolare integra il regolamento generale Cug ed è riservato alle attività degli Ufficiali di Gara tesserati per la disciplina del pattinaggio corsa. Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al già citato regolamento generale.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI U.d.G.

- 1) Ufficiale di Gara Nazionale
- 2) Ufficiale di Gara Europeo (facente parte della vecchia categoria C.E.C. oggi World Skate Europe -ad esaurimento)
- 3) Ufficiale di Gara Internazionale World Skate

ART. 3 – OTTENIMENTO DELLE QUALFICHE ARBITRALI

<u>Ufficiale di Gara Nazionale</u>

Oltre al possesso dei requisiti descritti all'Art. 9 del Regolamento Generale CUG, l'aspirante Ufficiale di Gara deve presentare al Responsabile Regionale CUG di riferimento la seguente documentazione:

- Domanda di iscrizione al corso di formazione
- Certificato medico per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica
- Attestazione di avvenuto pagamento della tassa di iscrizione valida anche quale quota annuale di primo tesseramento.

Una volta ricevute le domande di partecipazione il Responsabile Regionale CUG richiederà all'Ufficio Nazionale CUG l'autorizzazione all'avvio dell'attività formativa e la contestuale nomina dell'Istruttore del corso (di competenza del Responsabile CUG corsa Nazionale). Il corso avrà la durata di 12 ore, possibilmente distribuite in quattro lezioni di 3 ore ciascuna, riguardanti il Regolamento Tecnico e le Norme Attività, lo Statuto e il Regolamento Organico F.I.S.R., il Regolamento Generale e di Specialità CUG, il Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Una volta terminato il corso il Responsabile Regionale CUG richiederà la nomina della commissione d'esame che sarà composta da: un Presidente (diverso dall'Istruttore che ha realizzato il corso), un Segretario e un ulteriore componente.

L'esame per il rilascio della qualifica di Ufficiale di Gara Nazionale CUG dovrà essere così strutturato:

- una prova scritta consistente nella redazione di un questionario con dieci domande a risposta multipla e una domanda aperta (da realizzarsi nel tempo massimo di 40 minuti);
- una prova orale (della durata massima di 15 minuti).

Ad esame concluso sarà redatto il relativo verbale che, unitamente a tutta la documentazione prevista, dovrà essere inviato all'Ufficio CUG al fine di perfezionare la procedura di tesseramento.

<u>Ufficiale di gara Internazionale World Skate</u>

Così come riportato all'art. 6 punto b) del Regolamento Generale CUG sarà compito del Responsabile Nazionale di disciplina segnalare al Presidente CUG i nominativi degli U.d.G. idonei a sostenere gli esami per la qualifica di internazionale, da proporre all'approvazione del Consiglio Federale. Ottenuta l'autorizzazione da parte del Consiglio Federale l'U.d.G. potrà sostenere l'esame, così come calendarizzato e regolamentato dall'Organo Internazionale.

ART. 4 – PROCEDURA DI CONVOCAZIONE

Per quanto riguarda le convocazioni arbitrali, le manifestazioni sono divise in due gruppi:

a) I Campionati provinciali, interprovinciali, regionali e interregionali sono di competenza dei Collaboratori corsa Regionali;

b) I Trofei di categoria A e B e i Campionati italiani sono di competenza del Responsabile CUG Corsa Nazionale.

Le designazioni dovranno rispondere a requisiti di economicità e di adeguatezza tecnica ovvero gli U.d.G. designati dovranno risiedere in comuni il più possibile limitrofi a quelli delle sedi di gara, avere adeguata esperienza e competenza in base al ruolo assegnato nell'ambito della giuria.

Le convocazioni dovranno essere fatte per iscritto e dovranno riportare l'indicazione di una scadenza entro la quale dare la conferma o meno di partecipazione alla gara. Superato tale limite temporale, il designatore nel caso di non pervenuta risposta procederà con la sostituzione dell'U.d.G.

ART. 5 – IL COLLABORATORE CUG REGIONALE CORSA

Il Collaboratore Regionale corsa opera in piena autonomia coordinando le attività di settore a livello regionale, tenendo aggiornato il responsabile regionale Cug, anche con comunicazioni periodiche scritte.

In particolare:

- Promuove le iniziative utili per il miglioramento e il potenziamento degli Ufficiali di Gara in collaborazione con il Responsabile CUG Corsa Nazionale;
- Relaziona al Responsabile CUG Corsa Nazionale in merito alle valutazioni degli U.d.G. pervenute dal Giudice Arbitro incaricato di gestire le manifestazioni territoriali;
- Effettua le designazioni degli U.d.G. per i Campionati provinciali e Regionali comunicandole anticipatamente al proprio Responsabile Regionale e al Responsabile CUG corsa Nazionale.
- redige al termine di ciascun anno sportivo una breve relazione circa la valutazione complessiva tecnico comportamentale di ciascun U.d.G. della propria regione, da inviare al Responsabile CUG Corsa Nazionale.

ART. 6 - MODALITA' DI TESSERAMENTO

Età massima tesseramento U.d.G.

L'età massima per il tesseramento come U.d.G. nell'ambito della categoria Ufficiale di gara Nazionale non potrà superare il 70° anno di età alla data del tesseramento, tale età viene innalzata a 75 anni per ricoprire il ruolo di segreteria.

ART. 7 - MANCATA ATTIVITA' ARBITRALE

L' U.d.G. può chiedere di non svolgere attività arbitrale per un anno, per motivi personali e/o familiari. Qualora l'inattività dovesse prolungarsi oltre i due anni, l'U.d.G. dovrà sottoporsi ad un esame di riammissione nel CUG, gestito dal Collaboratore Regionale corsa, previa autorizzazione del Presidente CUG Nazionale.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il giudizio tecnico sull'operato degli U.d.G. spetta esclusivamente al Responsabile CUG Corsa Nazionale il quale, atteso il parere vincolante del Presidente CUG Nazionale, preso atto dei Referti arbitrali redatti dai G.A., esaminate le relazioni dei Collaboratori corsa Regionali può:

- Assumere il provvedimento di ammonizione scritta;
- Assumere il provvedimento di sospensione temporanea dell'U.d.G. ritenuto responsabile di errori tecnici o comportamentali, fino ad un massimo di 3 mesi.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2019.